

Comunicazione n. DI/98004696 del 23-1-1998

inviata alla banca ...

Oggetto: **Risposta a quesito**

Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ..., con la quale codesta Banca ha chiesto di conoscere quale sia la metodologia di comunicazione più idonea al fine di salvaguardare il diritto di recesso dell'investitore e di avere essa stessa cognizione dell'avvenuto decorso del termine di sette giorni per poter iniziare il servizio di gestione, nel caso in cui il servizio venga offerto all'investitore da un promotore finanziario di una SIM con la quale la Cassa ha stipulato apposita convenzione.

Al riguardo, si premette che il regolamento approvato con delibera n. 10943/97 #¹ rimette alla libertà degli intermediari la definizione delle procedure interne più adeguate per assicurare il rispetto della normativa di settore; in particolare, l'art. 25 richiede che queste siano idonee a ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi.

Con riferimento alla specificità del quesito posto, si segnala tuttavia la possibilità di adottare almeno due soluzioni alternative.

La prima mediante stipula di apposito accordo con la SIM incaricata della distribuzione del servizio di GPM o GPF affinché la stessa provveda a comunicare per iscritto al cliente in quale data è stata accettata la proposta contrattuale dalla Cassa e che il servizio prenderà avvio alla scadenza dei successivi sette giorni. Detto accordo dovrebbe prevedere anche la possibilità di effettivo riscontro dell'adempimento in argomento da parte della Cassa medesima mediante, ad esempio, la previsione di invio da parte della SIM di una nota di avvenuta comunicazione al cliente.

La seconda possibilità consiste nel provvedere direttamente, informando peraltro la SIM e per suo tramite il promotore finanziario della avvenuta accettazione della proposta contrattuale e della comunicazione effettuata al cliente.

In proposito si sottolinea la necessità che le procedure adottate:

- siano adeguate alle caratteristiche ed alla complessità dell'organizzazione delle attività svolte;
- vengano applicate in modo uniforme ed omogeneo;
- consentano a tutti i soggetti (promotore, SIM, servizio di GPM o GPF e relative strutture di controllo) di disporre delle informazioni necessarie per un corretto svolgimento delle attività loro assegnate.

IL PRESIDENTE
Tommaso Padoa-Schioppa

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 215 del 18.10.1997 ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino* n. 9/97. La delibera n. 10943 sostituisce la delibera n. 8850 del 3.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni.